

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 22/04/2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventidue**, del mese di **aprile**, alle ore **20:37** nell'Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado "Camillo Tarello", in Via Galileo Galilei 1, Lonato del Garda (BS), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	TARDANI ROBERTO	Si	
componente	BORGESE GIUSEPPE	Si	
componente	VANARIA ROBERTO	Si	
componente	CASSINI MURIEL	Si	
componente	GIACOMELLI LAURA	Si	
componente	ORLINI ELENA	Si	
componente	TRECCANI CRISTINA	Si	
componente	FERRARINI NICOLA	Si	
componente	COMINELLI LUIGI	Si	
componente	CAPRA LAURA	Si	
componente	ANELLI MARIA	Si	
componente	COMENCINI PAOLA	Si	
componente	BREDA ALBERTO	Si	
componente	DANESI LORENZO		Si
componente	LOCANTORE ANDREA	Si	
componente	PERINI PAOLA	Si	
componente	BOLLANI DAVIDE	Si	

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

Sono altresì presenti gli assessori comunali Zilioli Monica, Bianchi Nicola, Castellini Massimo, Simonetti Christian e Musci Mariangela.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, **SACCHI MAURIZIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale **BORGESE GIUSEPPE**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/04/2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025

Il Presidente del Consiglio comunale cede la parola al relatore del punto posto all'ordine del giorno della seduta, assessore al bilancio Massimo Castellini, il quale illustra dettagliatamente l'argomento all'assemblea; questi, ricordando che il Piano Economico Finanziario (PEF) è stato approvato nell'anno 2024, si sofferma sulla modalità di determinazione delle tariffe per l'anno 2025. Conclude il proprio intervento rilevando un incremento minimo del 5% sia sulle utenze domestiche che sulle utenze non domestiche.

L'assessore Simonetti Christian esprimendo un ringraziamento all'assessore Castellini per l'intervento svolto, sottolinea come, oltre ai costi relativi al carburante e al personale, nel calcolo del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025, riferito all'anno 2023, siano stati considerati anche ulteriori servizi; ricorda, in particolare, l'introduzione della raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti su prenotazione estesa all'intero territorio comunale, l'incremento di due settimane del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali e l'ampliamento del servizio di spazzamento meccanico, con l'inclusione di nuove aree, vie e lottizzazioni recentemente prese in carico, mediante l'utilizzo di mezzi da quattro e sei metri cubi.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere di minoranza Breda Alberto; questi osserva che, stante l'incremento dei costi su tutti i comparti energetici ed il fatto che le presenti tariffe hanno come riferimento il PEF 2023, sia lecito attendersi una riduzione delle tariffe TARI del prossimo anno in quanto, nel corso del 2024, tali costi hanno visto una diminuzione.

Il consigliere di maggioranza Ferrarini Nicola riferisce di aver richiesto al Dott. Boglioni una documentazione relativa ai dati sulla raccolta differenziata, sottolineando l'importanza di rendere visibili tali informazioni anche agli altri Consiglieri. Questi ha evidenziato come, sebbene i cittadini si stiano impegnando nella differenziazione dei rifiuti, la quantità di rifiuti indifferenziati resti ancora elevata. Pertanto, ha auspicato un maggiore impegno nella promozione della cultura del riciclo e nello sviluppo del servizio di raccolta differenziata.

L'assessore Simonetti conferma quanto affermato dal consigliere Ferrarini, precisando che sono disponibili i grafici relativi all'andamento della raccolta porta a porta negli ultimi tre anni. È stato inoltre evidenziato come la percentuale media di raccolta differenziata si attesti intorno al 75,6%, in linea con i dati dei tre anni precedenti.

Il Presidente, dopo aver verificato l'assenza di ulteriori osservazioni da parte dei consiglieri, pone il punto all'Ordine del giorno in votazione.

Si dà altresì atto che gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione della presente deliberazione sono riportati e trascritti, dalla relativa registrazione audio, in forma integrale, nel documento depositato agli atti della segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 28 gennaio 1998 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13/3 del 30 marzo 1998) e s.m.i.;
- l'articolo 42 (attribuzioni dei consigli) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, numero 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero 71 del 6 dicembre 2016" e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 14 del 30/03/2017;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- con propria deliberazione n. 12 del 13/04/2022 è stato approvato il Piano Finanziario pluriennale per il periodo 2022/2025;
- con propria deliberazione n. 10 del 13/04/2022 è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 28/12/2023 è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif";
- con propria deliberazione n. 11 del 18/04/2023, è stata approvata la revisione straordinaria del Piano Finanziario pluriennale 2022/2025
- con propria deliberazione n. 9 del 30/04/2024, è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Lonato del Garda e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 3.044.121 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 1.881.916 e parte fissa pari a € 1.162.205, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 2.970.881, di cui parte fissa € 1.112.380 e parte variabile € 1.858.501 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

RISCONTRATO che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie*

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.*
- il Decreto del Presidente Provincia di Brescia n. 241 del 21/10/2024 fissa al 5% il TEFA per l'anno 2025;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

ATTESO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28 novembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *"Esame ed approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)"* e successive note di aggiornamento;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 23 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: *“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027 (art. 151 del d.lgs n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.)”*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 14 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, recante: *“Esame ed approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027”*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 4 marzo 2025, resa immediatamente eseguibile, recante: *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, n. 113”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL):

- in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, dal dirigente del Settore dei Servizi Economico Finanziari, Entrate Tributarie, Patrimonio, Servizi alla Persona e Lavori Pubblici, Dott. Davide Boglioni;
- dal Segretario Generale, Dott. Maurizio Sacchi, in ossequio alle disposizioni del vigente Statuto comunale;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.);

CON VOTI favorevoli unanimi n. 16, espressi mediante un sistema elettronico da n. 16 consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare per le motivazioni in premessa, come riportato nell'allegato prospetto “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le nuove tariffe, per l'anno 2025, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
3. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% come da decreto del Presidente della Provincia n. 241 del 21/10/2024;
6. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs.

15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

7. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine di adempiere tempestivamente alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi n. 16, espressi mediante un sistema elettronico da n. 16 consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
BORGESE GIUSEPPE

Il Segretario Generale
SACCHI MAURIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.